

Provincia di Biella

Licenza di attingimento d'acqua ad uso Agricolo, dal Rio Nelva in Comune di Andorno Micca, assentita all'Azienda Agricola NEGRO Tommaso con D.D. n. 1197 del 29 luglio 2024. PRAT. 190AT

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.197 del 29 luglio 2024

Il Dirigente/Responsabile
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
(omissis)

DETERMINA

di rilasciare, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii., all'"Azienda Agricola NEGRO Tommaso" - (Cod. fiscale: omissis) – con sede in Fraz. Lorazzo Inferiore n. 34 – 13811 Andorno Micca (BI) – la licenza di attingimento d'acqua dal Rio Nelva, in Comune di Andorno Micca, praticata con mezzi mobili, per uso Agricolo;

di subordinare l'esercizio dell'attingimento, salvi i diritti di terzi, alle seguenti condizioni, il cui mancato rispetto, in tutto o in parte, potrà comportare la revoca della licenza:

l'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di tubo mobile, posizionato nel greto del torrente secondo necessità. L'acqua verrà utilizzata per le necessità dell'Azienda Agricola richiedente;

il prelievo non dovrà superare il volume massimo di 63.245 metri cubi annui, corrispondenti a una portata di 4,00 litri al secondo massimi e di 2,00 litri al secondo medi, nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre, con obbligo di restituzione delle colature nello stesso Rio Nelva, in prossimità della sua confluenza nel torrente Cervo;

l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso Agricolo (irrigazione di terreni coltivati a prato stabile, con superficie di circa ha. 01.00 – ricadenti nel Fg. 23 N.C.T. del Comune di Andorno Micca);

ai sensi dell'art. 35 – comma 1 – lettere c) e d) del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii nell'esecuzione dell'attingimento non si dovranno intaccare gli argini e le sponde né pregiudicare le difese del Rio Nelva. Dovrà essere salvaguardato il regime idrologico del corpo idrico, a garanzia del quale dovrà essere sospeso l'attingimento ogni qualvolta ciò si renda necessario, in base alla diminuzione della normale portata del corso d'acqua o dietro semplice richiesta dell'Autorità competente (omissis);

ai sensi dell'art. 35 – comma 2 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii la licenza di attingimento è accordata per la durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data del presente provvedimento di assenso (omissis);

il titolare è tenuto a rendere sollevata e indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della licenza;

qualora le sopraindicate condizioni non vengano, in tutto od in parte, rispettate o vi siano denunce da parte delle Autorità Competenti, la licenza potrà essere revocata, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di Legge (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Lucio MENGHINI